

Rischi connessi ad attività particolari

Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti.

Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e alcol

**Non importa ciò che dirò ma
ciò che rimarrà a Voi**



AMBIENTI CONFINATI

Incidenti in ambienti confinati

Porto Marghera (2008, 2 morti),
Castel Bolognese (2008, 1 morto),
Molfetta (2008, 5 morti),
Mineo (luglio 2008, 6 morti),
Sarroch (2009, 3 morti),
Capua (2010, 3 morti),

Alcune lavorazioni a rischio

Classificazione attività	Tipologia di lavoro	Rischio di formazione di atmosfera pericolosa anche per la possibile carenza di O ₂
<ul style="list-style-type: none">• Conduzione di acquedotti, piscine	Ambienti confinati	Rilascio di gas tossici per reazioni tra sostanze incompatibili (es. acidi e ipocloriti, solfuri, cianuri)
<ul style="list-style-type: none">• Aziende di spurghi, pozzi neri• Aziende di gestione impianti di depurazione (pubblici e privati), aziende di manutenzione reti fognarie; in tal senso considerare anche quelle industrie che hanno impianti di depurazione per il trattamento dei propri reflui (concerie, tintorie, galvaniche, ind. chimica)	Impianti di depurazione e loro pulizia	Acido solfidrico, CO ₂ , NH ₃
<ul style="list-style-type: none">• Edilizia• Bonifiche	Negli scavi e nei fossi contenenti terreno contaminato, come scarichi di rifiuti;	Rilascio di vapori tossici di varia natura

PERICOLO DI ASFISSIA



UN PERICOLO SERIO

E' un fenomeno

- ▶ **INSIDIOSO**
- ▶ **IMMEDIATO**
- ▶ **SENZA PREAVVISO**

L'OSSIGENO E' ESSENZIALE PER:
LA VITA UMANA
e per i PROCESSI CEREBRALI

Se il sangue non riesce a trasportare O₂:

Progressiva morte cellulare
Perdita di conoscenza
Conseguenze irreversibili
(Paralisi, stato comatoso, ...)

..... MORTE

3 SETTIMANE SENZA CIBO

3 GIORNI SENZA BERE


3 MINUTI SENZA RESPIRARE

2 RESPIRI SENZA OSSIGENO

METTONO A RISCHIO LA VITA

IN CASO DI TOTALE MANCANZA DI OSSIGENO il sangue perde rapidamente il suo ossigeno

CONDIZIONI NORMALI IMPROVVISA CARENZA O₂



CON 0% DI OSSIGENO, IL SECONDO RESPIRO PROVOCA
PERDITA DI CONOSCENZA **SENZA PREAVVISO**

NEL GIRO DI POCHI MINUTI,
IL DANNO CEREBRALE DIVENTA IRREVERSIBILE

IN CASO DI DIMINUZIONE PROGRESSIVA DI OSSIGENO **Il contenuto di ossigeno nel sangue diminuisce**

Contenuto di O₂ <18% Asfissia progressiva

*Vertigini
Emicrania*

Difficoltà di parola

*Progressiva perdita di conoscenza
Riflessi ritardati
Perdita di controllo dei muscoli*

**Questi sintomi sono simili a quelli di un generale
malessere e non sono riconosciuti come asfissia dalla
vittima (i gas inerti non hanno odore e colore)**

**La vittima cerca di cavarsela da sola
*LA VITTIMA NON CHIEDE AIUTO***

**OLTRE UNA CERTA SOGLIA, LA VITTIMA NON PUÒ
REAGIRE :**

LA PERDITA DI CONOSCENZA È IMPROVVISA

**In tutti i casi:
LA VITTIMA NON SI ACCORGE DEL RISCHIO**

Con meno del 6% di ossigeno:



immediata perdita di conoscenza

Se il contenuto di ossigeno in atmosfera è fra il 10 e il 18%:



**LA VITTIMA PUO' AVVERTIRE SOLO UN GENERALE
MALESSERE E NON METTERLO IN RELAZIONE
CON L'ASFISSIA**



Come si può identificare uno spazio confinato ?

Uno spazio confinato è un qualsiasi luogo che abbia

una delle seguenti caratteristiche:

- aperture limitate per l'ingresso e l'uscita**
- ventilazione naturale inadeguata**
- non progettato per la continua presenza dei lavoratori**

Esempi di spazi confinati

generatore di vapore, cubilotto (forno a struttura verticale)
,fornace, tubazione, scavo, stazione di pompaggio, recipiente o
reattore di processo, serbatoio settico, digestore di rifiuti, fogna,
silo,serbatoio di stoccaggio, stiva, volta, tino,

Spazi potenzialmente pericolosi a causa delle sostanze o miscele chimiche che possono contenere

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

14 settembre 2011 , n. 177

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.

D.Lgs 81/08 Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di **gas** deleteri

Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi

Lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di **gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi**....

ALLEGATO IV - Ambienti di lavoro VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS

3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi **e simili**

Appalti: norme di sicurezza

Le disposizioni operano unicamente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che si abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

Obblighi generali **Requisiti ex art.2, comma 1**

- a) ~~Obblighi valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, misure di gestione delle emergenze~~
- b) **Obblighi per le imprese familiari e per i lavoratori autonomi di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e di sottoporsi a corsi di formazione**
- c) **Obbligo per ciascuna impresa di avere personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in "ambienti confinati"**
- d) **Obbligo di specifica informazione e formazione, verifica di apprendimento e aggiornamento per tutti i dipendenti compreso il ddl, se attivo, per consentire a tutte le maestranze la piena conoscenza di tutti i rischi propri dei lavori in ambienti confinati**
- e) **Obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (es. : maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc .), strumentazione e attrezzature di lavoro (es .: rilevatori di gasi, respiratori, etc .) e di aver svolto attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi**
- d) **Obbligo di addestramento di tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro, relativamente ai rischi e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza**
- g) ^{Page 18} **Rispetto integrale degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e. h) di quelli contrattuali .**

Obblighi per i datori di lavoro committenti (appalti)

Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, **in possesso di adeguate competenze** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che abbia comunque svolto le **attività di informazione, formazione e addestramento**, a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative,

Obblighi per il rappresentante del datore di lavoro committenti (appalti)

Il rappresentante, vigila in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi, per limitare il rischio da interferenze di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

Obblighi per i datori di lavoro committenti (subappalti)

Il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D .Lgs. n. 276/2003.

Informazione

Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative , tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, **compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi** devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente

- sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare,
- su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro,
- sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Procedura di lavoro

Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o,


ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.

Violazioni del regolamento

Il mancato rispetto delle previsioni di cui al regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.



EVITARE GLI URTI E LA CADUTA DEGLI OGGETTI. DOPO L'ISOLAMENTO, CIECATURA E SCOLLEGAMENTO ELETTRICO... RIMUOVERE IL COPERCHIO UTILIZZANDO CON ATTENZIONE GLI ATTREZZI ANTISCINTILLA È UNA PRECAUZIONE OPPORTUNA ANCHE SE LA CISTERNA È BONIFICATA.



PREPARAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA


VERIFICARE LA PERCENTUALE DI OSSIGENO E DI EVENTUALI SOSTANZE TOSSICHE E INFIAMMABILI. CONTROLLARE ANCHE CO E CO2.

L'OSSIGENO È APPENA SUPERIORE AL 20% - NON CI SONO VALORI APPREZZABILI DI CO E CO2.



VERIFICA CON MULTIGAS E SONDA

È OPPORTUNO PROVVEDERE ALLA VENTILAZIONE IN MODO DA GARANTIRE NEL TEMPO I CORRETTI PARAMETRI AMBIENTALI.




VENTILAZIONE...

DOPO L'IMBRACATURA SI PUÒ PROCEDERE CON LA DISCESA.





DISCESA ASSISTITA CON IMBRACATURA

I DPI DEVONO ESSERE DISPONIBILI DA SUBITO PER L'OPERATORE ESTERNO PER ASSISTERE IL LAVORATORE ALL'INTERNO IN CASO DI EMERGENZA....



ASSISTENZA DALL'ESTERNO...





Dispone che gli ispettori controllino le aziende che operino in spazi confinati mediante la verifica di una check list minima

CIRCOLARE MIN.LAVORO N.13 DEL 19.04.2011

Monitorizzazione minima per aziende che operano in spazi confinati

- 1) corretta e completa elaborazione del DUVRI da parte delle aziende committenti;** anche con segnalazione, ad esempio di delimitazioni e segnalazioni di aree di deposito temporaneo dei materiali, contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori, procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici necessari.



2) misure di prevenzione e protezione previste per effettuare l'intervento lavorativo;

Controllo in situ delle inadeguatezze rispetto al D. Lgs 81/2008 e relativi allegati (ponteggi, vie di transito , aperture verso il vuoto, parapetti ecc..)



3) contenuti e “effettività” della formazione/informazione nei confronti dei lavoratori delle aziende appaltatrici sui rischi interferenziali delle attività svolte;

Controllo non solo documentale ma volto a verificare anche l'addestramento avuto in ordine ai rischi interferenziali esempio mediante colloquio ovvero mediante osservazione dei compiti svolti

4) efficienza del sistema organizzativo dell'emergenza



Verifica che ogni ipotesi di emergenza sia prevista e che vi siano procedure organizzative idonee e note (incluso addestramento degli addetti)





LAVORI SU STRADA

D.L.gs 81/08 Titolo V
Segnaletica di salute e sicurezza Sul Lavoro
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 161 - Campo di applicazione

2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è emanato il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

Decreto Interministeriale d.d. 04.03.2013

Art. 1 – Ambito di applicazione

- attività lavorative che si svolgono **in presenza di traffico veicolare**
- Le attività lavorative di cui al comma 1 fanno riferimento **alle situazioni** esplicitate nei principi **per il segnalamento temporaneo** di cui all'articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002



DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO AGLI SCHEMI
SEGNALETICI, DIFFERENZIATI PER CATEGORIA DI STRADA, DA
ADOTTARE PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO.
D.M. 10.07.2002

2. PRINCIPI DEL SEGNALAMENTO TEMPORANEO

Sulle strade possono presentarsi anomalie, quali [cantieri](#), [incidenti](#), [ostruzioni](#), [degrado](#), [etc.](#), che costituiscono un pericolo per gli utenti (nel seguito del testo con la generica dizione "[cantieri](#)" si intende una qualsiasi delle anomalie richiamate).

Per salvaguardare la loro sicurezza, e quella di chi opera sulla strada o nelle sue immediate vicinanze, mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione, il segnalamento temporaneo deve:

- informare gli utenti**
- guidarli**
- convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale.**

Alcuni esempi di cicli lavorativi soggetti alla nuova regolamentazione tratti dalle Linee guida ISPESL - 2005

Analisi dei cicli lavorativi	
TIPOLOGIA	ATTIVITÀ
A	INTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE IN PRESENZA DI TRAFFICO
	A1. Posa – Rimozione – Manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale di cantiere;
	A2. Posa – Rimozione – Manutenzione della segnaletica fissa;
B	B1. Posa e/o manutenzione fognature;
	B2. Posa e/o manutenzione linea gas;
	B3. Posa e/o manutenzione linea elettrica, telefonica, altro;
C	INTERVENTI SUL MANTO STRADALE IN PRESENZA DI TRAFFICO
	C1. Ripristino e formazione di parti di manto stradale con chiusura buche di varia dimensione;
	C2. Stesa conglomerato bituminoso e bitumatura per lunghi tratti;
	C3. Sgombro neve;
D	D1. Spargimento Sali;
	INTERVENTI SU ELEMENTI DELLA SEDE STRADALE IN PRESENZA DI TRAFFICO
	D1. Posa e/o ripristino spartitraffico e/o guard rail in presenza di traffico;
	D2. Rifacimento e/o ripristino recinzioni, barriere verticali e pannelli fonoassorbenti;
E	D3. Posa in opera di reti metalliche per protezione rete stradale di attraversamento in quota;
	D4. Realizzazione ponti, viadotti, svincoli;
F	MANUTENZIONE DEL VERDE IN PRESENZA DI TRAFFICO
	E1. Taglio erba con mezzi meccanici e manuale;
G	MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IN QUOTA NELLE GALLERIE
	E2. Abbattimento e/o potature di piante ed arbusti;
F	F1. Manutenzione impianti antincendio ed elettrico, compresi i corpi illuminanti;
	F2. Manutenzione delle strutture del fornice;
G	INTERVENTI IN EMERGENZA
	G1. Frane
	G2. Disgaggi;

Decreto Interministeriale d.d. 04.03.2013



Ministero del Lavoro,
della Salute e
delle Politiche Sociali

- **VISTO** l'articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs 81/08
- **VISTO** il D.Lgs n. 285/92 - “codice della strada”
- **VISTO** il D.P.R. 495/92 - “regolamento codice della strada”
- **VISTO** il D.M. 10 luglio 2002 - “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”
- **VISTO** il D.M. 9 giugno 1995 - “disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità”

Entrata in vigore



G.U. n. 67 d.d. 20.03.2012

Si rende noto che in data 4 marzo 2013 è stato firmato il decreto

interministeriale predisposto ai sensi dell'art. 161, comma 2 -bis , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

L'art. 7 del decreto dispone l'entrata in vigore decorsi 30 gg dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Entra in vigore il: 20.04.2013

Già cogente

1. Obblighi differiti nel tempo

Articolo 4 - Dispositivi di protezione individuale

1.gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto previsto

- dal D.Lgs 475/92 e D.M.10/97 (marcatura CE)
- dal D.M. 9 giugno 1995
- dal dalla norma UNI EN 471

quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all'articolo 2, comma 3, del codice della strada.

Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1.

2. Fermi restando gli obblighi già vigenti in applicazione delle corrispondenti previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 entro e non oltre dodici mesi (20.04.2014) dall'entrata in vigore del presente decreto

Classificazione delle strade

Codice della strada D.Lgs 285/92

Art. 2. - Definizione e classificazione delle strade.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

DPI
classe 3

DPI
classe 2

A. Autostrade;

B. Strade extraurbane principali;

C. Strade extraurbane secondarie;

D. Strade urbane di scorrimento;

E. Strade urbane di quartiere;

F. Strade locali.

F-bis. Itinerari ciclopedonali

2.Obblighi differiti nel tempo

ALLEGATO II: Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare

I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi di cui al presente allegato che alla data di entrata in vigore (20.04.2013) del presente regolamento operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione di cui al punto 5, essendo tenuti ad effettuare il corso di **aggiornamento entro 24** mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

10. Modulo di aggiornamento

L'aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, **ogni quattro anni** per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di **3 ore**, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.

Riepilogando sui termini differiti

Aggiornamento della formazione specifica per i lavoratori già impiegati nel settore

Entro il 20.04.15

Messa a disposizione di DPI ad alta visibilità conformi alla classificazione delle strade di cui al codice della strada in cui si opera

Entro il 20.03.2014

Formazione e addestramento sui nuovi DPI forniti

Entro il 20.03.2014

informazione e formazione specifica di cui all'ALLEGATO II per lavoratori non già impiegati nel settore

Entro il 20.04.2013

NON è previsto alcun regime transitorio per la formazione dei lavoratori che non hanno esperienza lavorativa nel settore

Una sfumatura

ALLEGATO I punto 2.1 Dotazioni delle squadre di intervento

Nel caso di squadra composta da due persone è da intendersi che **almeno un operatore** debba avere esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare ed aver completato il percorso formativo di cui all'allegato II.

ERGO: dopo la fase transitoria (2015) se siamo in due uno deve avere l'esperienza e il corso di aggiornamento di cui all'ALLEGATO II e l'altro, se neo assunto < 12 mesi, solo il corso

Quindi: **NON** posso far operare due lavoratori neo assunti in possesso solo del corso

I soggetti destinatari **IMPRESE**

- I **gestori delle infrastrutture**, quali definiti dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (**Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade**)
- Le imprese **appaltatrici**
- Le imprese **esecutrici**
- Le imprese **affidatarie**

applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all'ALLEGATO I.

i lavoratori autonomi sono esclusi; nè potrebbero acquisire questi appalti in quanto le regole dell'ALLEGATO I punto 2.1 prevedono almeno due operatori

1. I contenuti e le novità specifiche

- Informazione e formazione **specifica** dei lavoratori
- Redazione di **procedure di lavoro** da riportare nei POS
- **Rappresentazione grafica o schematica** della segnaletica del cantiere
- Presenza di almeno **due operatori**
- Obbligo dello **sbandieratore** in assistenza al cantiere nella fase di allestimento/smantellamento
- Avvicendamento a tale mansione
- **Fermo lavori** di allestimento in caso di condizioni meteo avverse (neve, nebbia, ecc)

2. I contenuti e le novità specifiche

- **Gestione** del cantiere da parte di un **preposto** o **responsabile** (dirigente) individuato
- **Distanze predefinite** dal cantiere per il veicolo di servizio (50 mt) e lo sbandieratore (100 mt)
- Definizione di **cantiere fisso** inteso quale durata di almeno mezza giornata
- Definizione di **cantiere mobile** inteso quale progressione continua di poche centinaia di metri al giorno o qualche chilometro/ora

I percorsi formativi dei lavoratori

ALLEGATO II

La formazione essendo **formazione specifica**, non è sostitutiva della formazione obbligatoria e deve, considerarsi **integrativa** della formazione prevista dall'accordo Stato-Regioni.

Devono essere formati :

- **sia i lavoratori adibiti all'installazione** ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico
- **che i preposti alle attività lavorative** in presenza di traffico.

I percorsi formativi dei lavoratori ALLEGATO II

I datori di lavoro **non sono annoverati** tra i soggetti abilitati a fare formazione in questo campo.
La durata dei corsi per i lavoratori deve essere di 8 ore più verifica finale così articolata

- a) modulo giuridico - normativo della durata di **1 ora**;
- b) modulo tecnico della durata di **3 ore**;
- c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
- d) modulo pratico della durata di **4 ore**,
- e) Prova di verifica finale (prova pratica).

I percorsi formativi dei lavoratori ALLEGATO II

La durata dei corsi per i **preposti** deve essere di **12 ore** più verifica finale così articolata

- a) modulo giuridico - normativo della durata di **3 ore**;
- b) modulo tecnico della durata di **5 ore**;
- c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
- d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell'addestramento della durata di **4 ore**;
- e) Prova di verifica finale (prova pratica).

Per tutti (lavoratori e preposti) **obbligo di superare le prove** di apprendimento pena la ripetizione dei moduli

I percorsi formativi dei lavoratori ALLEGATO II

L'**aggiornamento** della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, **ogni quattro anni** per mezzo di un corso teorico-pratico di **durata minima di 3 ore**, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.

L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento **potranno essere inseriti** nella III sezione "Elenco delle certificazioni e attestazioni" del libretto formativo del cittadino **se concretamente disponibile** in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.



GESTIONE RIFIUTI

La normativa italiana sui rifiuti

La gestione dei rifiuti in Italia è stata introdotta in modo organico e puntuale dal D.lgs 5 febbraio 1997 n.22 (“Decreto Ronchi”).

Da tale decreto sono scaturiti un elevato numero di decreti attuativi e di regolamenti.

Tale norma è stata abrogata dal Parte IV del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia Ambientale”.

Alcune definizioni

Art.183 del D.lvo 152/06 :
Art. 1 Comma

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale.

Detentore: il produttore di rifiuti o il soggetto che li detiene.

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o siti collegati tra loro dove si svolgono le attività di produzione dalle quali si origina i rifiuti.

Deposito Temporaneo: il raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deve rispettare dei parametri definiti nel decreto).

Nuova definizione di Rifiuto

La definizione di rifiuto completa:

“Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e che il detentore abbia avviato ad una delle operazioni individuabili, ai sensi degli allegati B e C, come smaltimento o recupero.

Ricomprendendo naturalmente anche tutte quelle ipotesi di abbandono illecito dei rifiuti.

Definizione di Rifiuto

ALLEGATO A

1- Categorie di rifiuti

Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati;

Q2 Prodotti fuori norma;

Q3 Prodotti scaduti;

Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione;

Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.);

Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.);

Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.);

Q8 Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.);

Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.);

Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.);

Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.);

Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.);

Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata; Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.);

Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni

Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

I beni che non rientrano nella definizione di rifiuto

Secondo D.lvo 152/06 del 3 aprile 2006.

Un bene non costituisce rifiuto se il bene è un:

- Sottoprodotto: bene che viene prodotto secondariamente da un processo produttivo e che viene effettivamente riutilizzato in un ciclo produttivo senza subire alcuna trasformazione preliminare.

- Materia prima secondaria:

Materia avente caratteristiche stabilite da apposito decreto (secondo le disposizioni del art.181).

Inoltre: Rottami ferrosi (sono normati dal decreto).

CDR Q: Combustibile da rifiuti di qualità

Art.185

Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

- a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183,
- b) Qualora contemplati da altra normativa:
 - 1) i rifiuti radioattivi;
 - 2) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - 3) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli:
 - e carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
 - 4) le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - 5) i materiali esplosivi in disuso.
 - 6) le eccedenze derivanti dalle preparazioni delle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi.

Classificazione dei rifiuti

CLASSIFICAZIONE

1. I rifiuti sono classificati secondo la loro origine
 - Rifiuti Urbani
 - Rifiuti Speciali
2. I rifiuti vengono distinti in base alle caratteristiche di pericolosità:
 - Rifiuti urbani o speciali PERICOLOSI
 - Rifiuti urbani o speciali NON PERICOLOSI
3. Una terza categoria:
 - Rifiuti sanitari regolamentati dal D.P.R. 15-7-2003 n. 254.

I rifiuti urbani Art.184 Classificazione

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. art. 198, comma 2 lett g); (RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI).
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

I Rifiuti Speciali

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- g) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- l) l combustibile derivato da rifiuti;
- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

I rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari sono quelli elencati negli allegati I e II del DPR 15 luglio 2003 n. 254 che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, di cura e di riabilitazione.

Si dividono in :


- Rifiuti sanitari non pericolosi
- Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (Allegato II del DPR 2003/254)
- Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (Allegato I del DPR 2003/254 che hanno caratteristiche infettive).

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.)

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) è stato introdotto dalla comunità europea con la *Decisione 2000/532/CE*. Esso contiene un elenco esaustivo delle tipologie di rifiuti che possono essere prodotti.

I rifiuti sono catalogati in 20 capitoli principalmente in base al settore industriale di provenienza.

Il codice C.E.R.



Codice:
XX YY ZZ

1- La Classificazione di Rifiuto Pericoloso

Sono definiti Rifiuti Pericolosi quei rifiuti elencati nella decisione 2000/532/CE che istituisce il Catalogo Europeo dei Rifiuti.

Art. 184 (Classificazione dei rifiuti) comma 5:

“Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui :

- all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto.

L'individuazione dei rifiuti pericolosi effettuata anche sulla base degli allegati D,G,H,I

LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO

punto di infiammabilità ≤ 55 °C,

una o più sostanze classificate come molto tossiche o mutagene in concentrazione totale $\geq 0,1\%$,

una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale $\geq 25\%$,

una o più sostanze pericolose per l'ambiente in concentrazione totale $\geq 25\%$,

una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale $\geq 10\%$,

una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale $\geq 20\%$,



ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI

Cos'è l'Alcol ?

**L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
riconosce come droga
una sostanza che possiede tre caratteristiche:**

- potere psicoattivo
(effetti sul sistema nervoso)**
- capacità di indurre assuefazione
(adattamento alla sostanza: > assunzione <effetti)**
- capacità di indurre dipendenza:
 psichica (desiderio continuo di assumere la sostanza)
 fisica (malessere)**

**L'alcol possiede queste caratteristiche e quindi può essere
considerato una droga.**

ALCOL E PROBLEMI ALCOLCORRELATI

LEGGE 30 marzo 2001, N 125

***Legge quadro in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati***

Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18/04/2001

***Art. 15 - Disposizioni sulla pubblicità e sul consumo delle bevande
alcoliche in materia di sicurezza sul lavoro***

1. Nelle attività lavorative che comportano **un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità dei terzi**, individuate con decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.**

LEGGE 30 marzo 2001, N 125

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

2. Per le finalità previste dal presente articolo i **controlli alcolimetrici** nei luoghi di lavoro **possono** essere effettuati esclusivamente dal **medico competente** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai **medici del lavoro dei servizi** per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

3. Ai lavoratori **affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione** presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, **si applica l'articolo 124** del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n.309. che afferma come questi lavoratori "se assunti a tempo indeterminato abbiano diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore ai 3 anni".

Valutazione del rischio

Il datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente quando presente, deve valutare il rischio legato alla assunzione di alcolici nella propria azienda.

in particolare le attività elencate nel provvedimento del 16 marzo 2006.

Tale valutazione va inserita in uno specifico capitolo del D.V.R.

Intesa 16 marzo 2006

Allegato 1: Attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi

...

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E ...;

...

p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

...

10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;

Un bicchiere da 125 ml di vino



330 ml di birra



80 ml di un cocktail aperitivo



40 ml di un superalcolico



Sono pari a 12 grammi di alcol

Pari a una concentrazione di 0.2 gr/litro di sangue in soggetto di 60 Kg a stomaco pieno

Picco di assorbimento massimo

dopo 1 ora a digiuno

3-6 ore se assunto durante un pasto

Decadimento

(tempo dopo il quale non si trovano più in circolo tracce)

Circa 6 ore in un soggetto sano

Valutazione del Rischio

esempio di procedura aziendale e formazione del preposto

D.Lgs. 81/2008 art. 37 comma 7

1) Impedire che il lavoratore (in condizione di malessere o di alterazione psicofisica) svolga operazioni pericolose

- Non farlo lavorare
- Non permettere che usi la propria auto
- Farlo riposare in un luogo adeguato
- Avvisare il diretto superiore

2) Se il soggetto sta male, attivare il Servizio di Primo Soccorso Aziendale, il quale provvederà a:

- accompagnarlo a casa
- chiamare il 118

3) Se il soggetto è agitato e violento, attivare le forze dell'ordine

**Testo unico della disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope
DPR 309/90, modifiche apportate dalla Legge 49/2006
(di conversione, con modifiche, del 27-02-2006, in vigore dal giorno successivo).**



D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche intervenute

Articoli 13 e 14 – Definizioni di sostanze stupefacenti o psicotrope soggette a vigilanza e controllo

1- l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgésica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;

2- le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3- le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4- ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5- gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6- la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

7- ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;

Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi applicative del provvedimento n. 99/cu 30 ottobre 2007 (G.U. n. 266 del 15 novembre 2007)

Provvedimento (naz.) del 18/09/2008 (pubblicato su G.U. n.236 del 08/10/2008) – Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007, sul documento recante “ Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi”

Adempimenti a carico dei Datori di lavoro

- Il datore di lavoro **non può adibire** i lavoratori alle mansioni specifiche, elencate nell'allegato 1 del Provvedimento della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 30/10/2007, **senza il prescritto giudizio di idoneità espresso dal medico competente.**
- Il datore di lavoro **deve individuare i lavoratori che svolgono le mansioni per le quali deve essere effettuato l'accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope** ed, almeno annualmente, deve produrre ed aggiornare l'elenco. **Tale elenco deve essere comunicato per iscritto al medico competente** ai fini dell'applicazione del protocollo di sorveglianza sanitaria.

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ E LA SALUTE DEI TERZI

- 1) Attività per le quali é richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni); b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302); c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).
- 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:
- 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

Per tali mansioni é obbligatoria la sorveglianza sanitaria



THANK YOU
for your attention!



Studio Tecnico Mannelli
OHS Professional